

AVVOCATO
Anna Laura Vargiu
Via Roma n.9
07100 SASSARI
TEL/FAX 0795906983
v_anna_laura@hotmail.com
pec: avvalvargiu@missiva.it

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Ricorso con istanza di sospensiva cautelare nell'interesse di

SIAS Cristiano Angelo, nato a [REDACTED]
residente [REDACTED] rappresentato e difeso, giusta procura speciale redatta su foglio separato e depositata unitamente al ricorso, dall'Avv. Anna Laura Vargiu, c. f. [REDACTED] con numero di fax 0795906983 e indirizzo di pecavvalvargiu@missiva.it per tutte le comunicazioni e notifiche inerenti il presente procedimento, elettivamente domiciliato in via Roma n. 9 presso la persona e lo studio dell'avv. Anna Laura Vargiu, ricorrente

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro in carica, legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Roma v. le Trastevere n.76, c. f. 80185250588, per il tramite delle sue articolazioni territoriali **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE per la SARDEGNA, UFFICIO VI Ambito territoriale di SASSARI e Scuola POLO Istituto Istruzione Superiore TCG "Don Gavino Pes" di Tempio Pausania**, in persona dei rispettivi dirigenti *pro tempore* legali rappr. ti, resistenti

NONCHE' nei confronti di tutti i docenti appartenenti alle **classi di concorso A048 e A049** inseriti nella graduatoria provinciale e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, L. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo di cui all' O.M. n. 60/2020, per gli a. s. 2020/2021 e 2021/2022 della **provincia di Sassari - Il Fascia -**, che in virtù del nuovo inserimento nella graduatoria del Prof. Sias verrebbero scavalcati e quindi considerati potenziali contro interessati

AVVOCATO
Anna Laura Vargiu
Via Roma n.9
07100 SASSARI
TEL/FAX 0795906983
v_anna_laura@hotmail.com
pec: avvalvargiu@missiva.it

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE:

A) della graduatoria provinciale e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, L. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo di cui all' O.M. n. 60/2020, per gli a. s. 2020/2021 e 2021/2022 della provincia di Sassari - Il Fascia -, pubblicata nel sito istituzionale del MIUR in data 04.09.2020, nella parte in cui non è previsto l'inserimento del Prof. Sias nella classe di concorso A048;

B) dell'elenco degli esclusi allegato al decreto del dirigente dell'Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Sassari, pubblicato nel sito istituzionale del MIUR in data 15.09.2020, nella parte in cui il Prof. Sias è escluso dall'inserimento nella graduatoria provinciale e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, L. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo di cui all' O.M. n. 60/2020, per gli a. s. 2020/2021 e 2021/2022 della provincia di Sassari - Il Fascia -, per le classi di concorso A048 e A049;

C) del provvedimento di rigetto emesso dalla Scuola POLO Istituto Istruzione Superiore TCG "Don Gavino Pes" di Tempio Pausania, in data 10.09.2020, avverso il reclamo presentato dal ricorrente volto all'inserimento nelle GPS Provincia di Sassari, Il fascia, classe di concorso A048;

di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale siccome lesivo degli interessi del ricorrente;

CONSEGUENTEMENTE PER L'ACCERTAMENTO DEI REQUISITI E LA DECLARATORIA DI INCLUSIONE del ricorrente nella graduatoria provinciale della provincia di Sassari, per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, L. 124/1999, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo di cui all' O.M. n. 60/2020, per gli a. s. 2020/2021 e

AVVOCATO

Anna Laura Vargiu

Via Roma n.9

07100 SASSARI

TEL/FAX 0795906983

v_anna_laura@hotmail.com

pec: avvalvargiu@missiva.it

2021/2022 - II Fascia -, classi di concorso A048 e A049, nella posizione effettivamente corrispondente al punteggio spettante in virtù dei titoli posseduti.

Fatto

Il ricorrente svolge la professione di insegnante di educazione fisica nella scuola pubblica in virtù di diploma ISEF conseguito presso l'Istituto Superiore Statale di educazione fisica in Roma, in data 21.12.1994 (**doc. n. 1**).

Fin dall'anno 1995 il Prof. Sias ha insegnato presso la scuola pubblica nelle classi di concorso attualmente indicate come **A048** – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado – e **A049** – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado-, risultando inserito per il triennio 2014/2017 nella III fascia delle graduatorie di Istituto presso la provincia autonoma di Bolzano (**doc. 2**).

In virtù dell'emanazione dell'O.M. 60/2020, la quale ha statuito le procedure di istituzione delle Graduatorie Provinciali e di istituto per le Supplenze (d'ora in poi GPS) di cui all'art. 4, co. 6-bis e 6-ter, L. 124/1999, per il personale docente ed educativo, in data 06.08.2020 il ricorrente ha presentato domanda di inclusione nelle GPS della provincia di Sassari, **richiedendo l'inserimento nella II Fascia delle scuole secondarie di I grado – A049- e di II grado – A048-**.

Considerato che la procedura di compilazione della domanda di inserimento in GPS risultava essere piuttosto complessa, nonché innovativa rispetto alle precedenti, il ricorrente, al fine di evitare di incorrere in errori di compilazione, ha deciso di rivolgersi al sindacato CISL di Olbia per la materiale redazione dell'istanza.

Deve precisarsi che il Prof. Sias possedeva quali titoli di accesso, oltre al diploma ISEF sopradetto, anche il certificato di conseguimento dei 24 CFU

AVVOCATO

Anna Laura Vargiu

Via Roma n.9

07100 SASSARI

TEL/FAX 0795906983

v_anna_laura@hotmail.com

pec: avvalvargiu@missiva.it

(**doc. 3**), così come richiesto dall'O.M. 60/2020 che, all'art. 3, comma 6, così statuisce: "Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:

a) la prima fascia è costituita da soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;

b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:

i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:

1. possesso dei titoli di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del D.lgs 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'art. 5, comma 4 bis, del D.lgs 59/17;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso".

Dunque, il Prof. Sias possedeva quali titoli di accesso il diploma ISEF, i 24 CFU ed il precedente inserimento in graduatoria di istituto per il triennio 2014/2017.

Tuttavia, al momento della compilazione ed inoltro della domanda (**doc. 4**), la procedura informatica consentiva l'inserzione del diploma ISEF **e di uno solo tra i requisiti di cui all'art. 3, co. 6, lett. b), punto i, n. 1 e 3 dell'O.M. 60/2020.**

AVVOCATO

Anna Laura Vargiu

Via Roma n.9

07100 SASSARI

TEL/FAX 0795906983

v_anna_laura@hotmail.com

pec: avvalvargiu@missiva.it

In ragione di ciò, il compilante, nella sezione A. 1 - intitolata “*Titoli di accesso alla graduatoria e relativo punteggio*” – nella parte afferente alla “*categoria di appartenenza*” (pag. 2 della domanda), spuntava la casella corrispondente al precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso, in luogo del titolo di cui all’art. 5, comma 1, lett. b), del D. lgs 59/17, ovvero il conseguimento dei 24 CFU.

Al riguardo, si evidenzia che il tenore letterale dell’art. 3, co. 6, lett. b), punto i, n. 3 dell’O.M. 60/2020 nel punto in cui menziona “*il precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso*”, si riferisce esclusivamente al “*precedente inserimento*” e non all’inserimento immediatamente precedente alla richiesta di inclusione in GPS, cioè nel triennio 2017/2020.

Tuttavia, in data 21.08.2020, tanto l’Istituto Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania, Scuola Polo per la gestione del procedimento di formazione delle GPS, che l’Istituto Comprensivo di Tempio, inviavano all’aspirante candidato una richiesta di integrazione dei documenti per la verifica e la convalida dell’inclusione nelle GPS (**doc. 5 e 6**), richiedendo specificamente copia del titolo di studio e copia della certificazione del conseguimento dei 24 CFU ai sensi del D.lgs. 59/2017.

Il ricorrente, dunque, in data 22.08.2020, inviava ai sopra citati Istituti scolastici la documentazione richiesta attestante il possesso di entrambi i titoli (doc. 7 e 8).

Malgrado il regolare ed esaustivo invio della documentazione, in data 02.09.2020 l’Ufficio VI - Ambito Territoriale di Sassari pubblicava nel sito istituzionale le GPS (**doc. 9**) e l’elenco degli esclusi (**doc. 10**), ed il Prof. Sias, da un lato, risultava incluso nella classe di concorso A049, dall’altro lato, compariva nell’elenco degli esclusi per la classe di concorso A048 con

AVVOCATO

Anna Laura Vargiu

Via Roma n.9

07100 SASSARI

TEL/FAX 0795906983

v_anna_laura@hotmail.com

pec: avvalvargiu@missiva.it

motivazione “*privo di titolo di accesso valido. Art. 3, comma 6, lett. b) punto i precedente inserimento nella terza fascia*”.

Avverso il provvedimento di esclusione dalle GPS per la II Fascia, classe di concorso A048, l'odierno ricorrente, in data 03.09.2020, presentava reclamo volto ad ottenere l'inclusione nella relativa graduatoria (**doc. 11**).

Con successivo decreto in data 04.09.2020, l'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Sassari disponeva l'annullamento delle GPS pubblicate il 02.09.2020 “*per aver riscontrato errori nella elaborazione informatica con nuova pubblicazione delle graduatorie rielaborate*” (che si produce quale **documento 12** unitamente alla relativa graduatoria nella sola parte che vede incluso l'odierno ricorrente). Anche in tale occasione il Prof. Sias risultava inserito nella graduatoria GPS - II fascia - per la sola classe di concorso A049.

Viepiù, in data 10.09.2020, la Scuola POLO Istituto Istruzione Superiore TCG “Don Gavino Pes” di Tempio Pausania, in risposta al reclamo presentato, emanava il provvedimento con il quale respingeva il citato reclamo assumendo, da un lato, che la dichiarazione resa con riguardo al precedente inserimento in graduatoria fosse *mendace* e, dall'altro lato, che il reclamo non risultasse “*accoglibile per le motivazioni espresse nel decreto di esclusione, stante il principio di non integrazione della domanda*” (**doc. 13**).

In data 15.09.2020, l'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Sassari emanava il decreto finalizzato ad integrare e modificare l'elenco degli esclusi dalle GPS per gli aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022 (**doc. 14**), in virtù del quale il Prof. Sias risultava escluso sia dalla classe di concorso A048 che dalla classe di concorso A049.

Ben si comprende il pregiudizio prodotto dai provvedimenti impugnati, in quanto la collocazione in graduatoria derivante dalla valutazione dei titoli posseduti dal Prof. Sias avrebbe senz'altro consentito al ricorrente di figurare

AVVOCATO
Anna Laura Vargiu
Via Roma n.9
07100 SASSARI
TEL/FAX 0795906983
v_anna_laura@hotmail.com
pec: avvalvargiu@missiva.it

tra i soggetti inclusi in GPS e quindi di poter ottenere incarichi di insegnamento per il biennio 2020/2022.

Pertanto, avverso i provvedimenti impugnati ricorre il Prof. Sias, *ut supra* dif. e rappr. to, chiedendone l'annullamento, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

1) Violazione di legge e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 6 L. 241/1990. Eccesso di potere. Violazione del principio di legittimo affidamento. Vizio di motivazione. Illogicità. Manifesta ingiustizia. Contraddittorietà.

Come riportato nell'ambito dell'espositiva, il punto nodale della vicenda riguarda, in primo luogo, l'interpretazione dell'art. 3, co. 6, lett. b), punto i, n. 3 dell'O.M. 60/2020, ovvero il precedente inserimento in graduatoria; in secondo luogo, l'assunto principio di non integrazione della domanda richiamato nel rigetto del reclamo; e, da ultimo, il comportamento della pubblica amministrazione che, nel richiedere l'integrazione della documentazione, ha ingenerato un legittimo affidamento in capo al ricorrente circa l'inserimento in GPS a seguito dell'esperimento del soccorso istruttorio.

Con riferimento all'interpretazione del requisito concernente il "*precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso*", di cui all'art. 3, co. 6, lett. b), punto i, n. 3 dell'O.M. 60/2020, quale requisito aggiuntivo rispetto al titolo di accesso - rappresentato nel caso di specie dal diploma ISEF - deve darsi conto del fatto che la dizione "*precedente inserimento*" non specifica che deve trattarsi di inserimento immediatamente precedente rispetto alla richiesta di inserimento in GPS, cioè per il triennio 2017/2020.

Di conseguenza, in ragione della indeterminatezza della lettera della norma sopra menzionata, il Prof. Sias ha ritenuto che la sua permanenza nelle

AVVOCATO

Anna Laura Vargiu

Via Roma n.9

07100 SASSARI

TEL/FAX 0795906983

v_anna_laura@hotmail.com

pec: avvalvargiu@missiva.it

graduatorie per gli aa. ss. 2014/2017 fosse presupposto valido e sufficiente per l'inserimento in GPS.

Tanto ciò è vero che, l'esclusione del ricorrente dalle GPS non è ancorata alla mancanza dei requisiti di ammissione - così come analiticamente e chiaramente elencati dall'O.M. 60/2020 -, bensì alla mera, arbitraria e restrittiva interpretazione fornita dal MIUR, il quale addirittura imputa al Prof. Sias la dichiarazione mendace.

D'altra parte, è evidente che se il ricorrente avesse avuto contezza dell'interpretazione del MIUR in relazione al detto requisito avrebbe selezionato la casella corrispondente al conseguimento dei 24 CFU. Infatti, entrambi i requisiti, singolarmente considerati, costituiscono valido ed eguale requisito aggiuntivo rispetto al diploma ISEF.

Ulteriormente, si rammenta che la procedura informatica non consentiva la selezione di entrambi i requisiti aggiuntivi, determinando, in caso di errore, l'esclusione *de plano* del candidato dalle graduatorie, anche qualora lo stesso fosse in realtà in possesso pure dell'altro requisito valido all'accesso, esattamente come avvenuto nel caso *de quo*.

Pertanto, il ricorrente è stato escluso per ragioni di natura formale e non sostanziale, posto che era in possesso del certificato di attribuzione dei 24 CFU.

Inoltre, qualora il sistema avesse consentito l'inserzione di ambedue i requisiti aggiuntivi, il ricorrente, al fine di rilevare l'errore a seguito dell'interpretazione fornita dal MIUR circa il requisito del "*precedente inserimento*", avrebbe potuto utilizzare il modulo di osservazioni pubblicato nel sito istituzionale del MIUR (**doc. 15**), previsto però esclusivamente per i soggetti inseriti in graduatoria che dovessero rilevare eventuali errori, e non per i soggetti esclusi.

AVVOCATO

Anna Laura Vargiu

Via Roma n.9

07100 SASSARI

TEL/FAX 0795906983

v_anna_laura@hotmail.com

pec: avvalvargiu@missiva.it

Anche in tal caso, quindi, vi è un'evidente disparità di trattamento tra gli inclusi e gli esclusi dalla graduatoria, in quanto questi ultimi - secondo l'indirizzo del MIUR - sarebbero sia impossibilitati a presentare reclamo - in virtù del principio di non integrazione della domanda, sia impossibilitati ad avvalersi del soccorso istruttorio, e ciò con conseguente violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Con riferimento al supposto principio di non integrazione della domanda, fatto proprio dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Istruzione Superiore TCG "Don Gavino Pes" di Tempio Pausania nella motivazione del provvedimento di rigetto (già doc. 14) del reclamo promosso dal Prof. Sias, si richiama a supporto l'art. 7, comma 5, dell'O.M. 60/2020 il quale prescrive: *"Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza"*.

Invero, la disposizione in parola non enuncia in alcun modo né il principio di non integrazione della domanda, né tanto meno il divieto di soccorso istruttorio, anche considerato che, qualora previsto, si sarebbe posto in aperto contrasto con l'art. 6 L. 241/1990.

A ben vedere, l'art. 7, comma 5, cit., richiede esclusivamente che le istanze siano esaustive circa il possesso dei titoli e dei requisiti richiesti.

Esaustività che, in realtà, si sarebbe potuta ottenere solo qualora il MIUR, in attuazione dell'O.M. 60/2020, avesse predisposto una procedura informatica di compilazione della domanda che consentisse l'inserimento di tutti i titoli posseduti dal candidato.

Si evince, dunque, una palese contraddittorietà tra il sostenuto principio di non integrazione della domanda e l'impossibilità di inserimento nella stessa di tutti i titoli e requisiti aggiuntivi. Così come è gravemente ingannevole e

AVVOCATO

Anna Laura Vargiu

Via Roma n.9

07100 SASSARI

TEL/FAX 0795906983

v_anna_laura@hotmail.com

pec: avvalvargiu@missiva.it

contraddittorio il comportamento tenuto dall'amministrazione precedente che, a seguito della presentazione della domanda ed in applicazione del principio del soccorso istruttorio, prima ha provveduto a richiedere al Prof. Sias l'integrazione dei documenti per, poi, smentire l'applicazione del principio in parola nella motivazione del provvedimento di rigetto.

I fatti siccome verificatisi determinano da un punto di vista logico-giuridico due inevitabili conseguenze: da un lato, palesano il comportamento ingannevole dell'amministrazione deputata alla creazione delle GPS della provincia di Sassari, ingenerante un legittimo affidamento in capo al ricorrente circa l'integrazione della domanda ed il successivo inserimento in graduatoria; dall'altro lato, la chiara violazione del principio del soccorso istruttorio prima attivato e poi sconfessato.

Come noto, infatti, anche nell'ambito in questione opera il generale e fondamentale principio del soccorso istruttorio ex art. 6, co. 1, lett. b) della L. 241/90 per cui *"il responsabile del procedimento ... può chiedere ... la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete .. ed ordinare esibizioni documentali ..."*, il quale consente di integrare le domande di partecipazione che risultino incomplete e irregolari in modo tale da consentire la massima partecipazione, orientare l'azione amministrativa sulla concreta verifica dei requisiti richiesti nonché di evitare l'esclusione dal procedimento di soggetti che abbiano, nella sostanza, i requisiti postulati dalla fonte regolamentare.

Nel caso di specie, come sopra dimostrato, sia la Scuola POLO - Istituto Istruzione Superiore TCG "Don Gavino Pes" di Tempio Pausania sia l'Istituto Comprensivo di Tempio hanno esercitato la facoltà a loro riconosciuta di esercitare il "potere di soccorso", concretizzatasi nella richiesta di integrazione della documentazione, tempestivamente evasa dal Prof. Sias mediante deposito del certificato di attribuzione dei 24 CFU.

AVVOCATO

Anna Laura Vargiu

Via Roma n.9

07100 SASSARI

TEL/FAX 0795906983

v_anna_laura@hotmail.com

pec: avvalvargiu@missiva.it

Viepiù, considerato che l'errore in cui è incorso il Prof. Sias è dovuto alla formulazione non univoca della clausola contenuta nell'art. 3, co. 6, lett. b), punto i, n. 3 dell'O.M. 60/2020, e che lo stesso si è rivolto al sindacato CISL di Olbia per la materiale compilazione del "form" al fine di ottenere la migliore assistenza possibile, deve necessariamente riconoscersi pienamente assolto il dovere di diligenza e auto responsabilità gravante sul medesimo.

Ulteriormente, si consideri che il modello telematico di presentazione della domanda non può determinare un *vulnus* per i partecipanti che commettano un mero errore materiale, peraltro non valutabile a priori ma frutto di semplice interpretazione della norma, come avvenuto nel caso *de quo*. Tanto è vero che, anche qualora il Giudice Amministrativo ritenga non sussistere margine di interpretazione della locuzione "*precedente inserimento in graduatoria*", si ritiene, in ogni caso, che la fattispecie possa essere ricondotta nell'alveo dell'errore materiale, come tale emendabile attraverso lo strumento del soccorso istruttorio. Di conseguenza risulta del tutto inconferente anche il richiamo operato dall'amministrazione alla dichiarazione mendace.

In buona sostanza, il Prof. Sias si trova ad essere escluso dalle GPS a causa dell'atteggiamento della P.A. che si trincerava dietro i sistemi informatizzati di compilazione della domanda per non valutare atti in possesso della stessa P.A. che, a contrario, provano la sussistenza dei requisiti di accesso in capo al ricorrente.

Per le ragioni sopra esposte si ritiene, pertanto, che i provvedimenti impugnati siano illegittimi e debbano essere annullati con conseguente inserimento del Prof. Sias nelle GPS della Provincia di Sassari – II Fascia – classe A048 e A049.

ISTANZA CAUTELARE

AVVOCATO

Anna Laura Vargiu

Via Roma n.9

07100 SASSARI

TEL/FAX 0795906983

v_anna_laura@hotmail.com

pec: avvalvargiu@missiva.it

Si ritiene che l'atto impugnato sia meritevole di sospensiva in via cautelare per le seguenti motivazioni.

In punto di *fumus boni iuris* valgono le deduzioni di diritto fin qui svolte.

Quanto al *periculum in mora* si osserva che il ricorrente patirebbe un danno grave ed irreparabile nel vedere persistere l'esclusione dalla graduatoria, rimanendo impossibilitato a conseguire incarichi di insegnamento nelle scuole pubbliche per i quali, tuttavia, ha conseguito il necessario titolo. Il che concreterebbe la preclusione di continuare a lavorare ed una perdita reddituale anche difficilmente quantificabile, posto che gli incarichi di cui trattasi vengono proposti ad inizio dell'anno scolastico. Va sottolineato che nel difficile periodo in corso il Sias non possiede ulteriori sbocchi lavorativi e per procacciarsi un reddito, seppure discontinuo e imprevedibile, non ha ulteriori canali di mercato, anche a causa del blocco degli sport da contatto, quali la pallavolo – ambito nel quale il ricorrente ha sempre lavorato – e della sospensione delle attività delle palestre a causa della emergenza sanitaria in corso.

Fondamentale risulta, quindi, sospendere l'esecuzione dell'efficacia del provvedimento impugnato e consentire l'inclusione nelle GPS – II fascia – classi di concorso A408 e A049 del ricorrente onde anticipare gli effetti del procedimento di merito in maniera effettivamente utile, ovvero in tempo per l'avvio dell'anno scolastico e per il conferimento/conseguimento di incarichi di insegnamento.

Alla luce di quanto sopra, si insiste per la sospensione in via urgente del provvedimento impugnato con ordine in capo al MIUR di includere il ricorrente nella seconda fascia delle GPS della Provincia di Sassari, classe di concorso A048 e A049.

AVVOCATO

Anna Laura Vargiu

Via Roma n.9

07100 SASSARI

TEL/FAX 0795906983

v_anna_laura@hotmail.com

pec: avvalvargiu@missiva.it

In subordine, qualora Codesto Eccellentissimo Tribunale Amministrativo Regionale non dovesse ritenere la sussistenza dei presupposti per una pronuncia cautelare, si chiede pronunciarsi sentenza in forma semplificata, ove ne sussistano i presupposti.

In ragione di quanto esposto, dei vizi che inficiano i provvedimenti impugnati al pari di tutti gli atti prodromici e conseguenti, nell'interesse del ricorrente si formulano le seguenti

CONCLUSIONI:

Si chiede che Codesto Eccellentissimo Tribunale voglia, disattesa ogni eccezione ed istanza e previa concessione di sospensiva cautelare,

1) annullare i provvedimenti impugnati e per l'effetto disporre l'inclusione del ricorrente nella seconda fascia delle GPS della Provincia di Sassari, classe di concorso A048 e A049;

2) con vittoria di diritti, onorari e spese di giudizio.

Si produce:

- procura difensiva.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) copia diploma ISEF;
- 2) copia certificato di inserimento nella III fascia delle graduatorie di Istituto presso la provincia autonoma di Bolzano triennio 2014/2017;
- 3) copia certificato di conseguimento dei 24 CFU;
- 4) copia domanda di inserimento in GPS;
- 5) copia richiesta di integrazione dei documenti inviata dall'Istituto Istruzione Superiore TCG "Don Gavino Pes" di Tempio Pausania, Scuola Polo;

AVVOCATO

Anna Laura Vargiu

Via Roma n.9

07100 SASSARI

TEL/FAX 0795906983

v_anna_laura@hotmail.com

pec: avvalvargiu@missiva.it

-
- 6) copia richiesta di integrazione dei documenti inviata dall'Istituto Comprensivo di Tempio;
 - 7) copia e-mail del ricorrente per l'integrazione della documentazione richiesta inviata all'Istituto Istruzione Superiore TCG "Don Gavino Pes" di Tempio Pausania, Scuola Polo;
 - 8) copia e-mail del ricorrente per l'integrazione della documentazione richiesta inviata all'Istituto Comprensivo di Tempio;
 - 9) copia del decreto dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Sassari e annessa graduatoria per estratto degli inclusi in data 02.09.2020;
 - 10) copia per estratto dell'elenco degli esclusi in data 02.09.2020;
 - 11) copia del reclamo presentato dal ricorrente in data 03.09.2020;
 - 12) copia del decreto dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Sassari e annessa graduatoria per estratto degli inclusi in data 04.09.2020;
 - 13) copia del provvedimento di rigetto emesso dalla Scuola POLO, Istituto Istruzione Superiore TCG "Don Gavino Pes" di Tempio Pausania, in data 10.09.2020;
 - 14) copia del decreto dell'Ufficio VI - Ambito Territoriale di Sassari e annesso elenco per estratto degli esclusi in data 15.09.2020;
 - 15) copia modulo di osservazioni pubblicato nel sito istituzionale del MIUR.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che essendo la presente controversia relativa a rapporti di lavoro di pubblico impiego il contributo è dovuto nella misura di euro 325, 00 ma che, nelle more del deposito del ricorso, il ricorrente ha depositato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Sassari, 02.11.2020

Avv. Anna Laura Vargiu

AVVOCATO
Anna Laura Vargiu
Via Roma n.9
07100 SASSARI
TEL/FAX 0795906983
v_anna_laura@hotmail.com
pec: avvalvargiu@missiva.it

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami
ex art. 41, co. 4, cod. proc. amm.**

Il sottoscritto avv. Anna Laura Vargiu, quale difensore e procuratore del
ricorrente

premessò che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento del ricorrente nella vigente graduatoria provinciale e di istituto per le supplenze di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, L. 124/1999 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo di cui all' O.M. n. 60/2020, per gli a. s. 2020/2021 e 2021/2022 della provincia di Sassari - Il Fascia – classe di concorso A048 e A049;
- nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti nella GPS della Provincia di Sassari, Il Fascia – Classe di concorso A048 e A049, passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, anche considerando che L'Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Sassari esprime la necessità di disporre la continua revisione delle GPS, nonché essendo oltremodo gravoso reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;
- l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle

AVVOCATO

Anna Laura Vargiu

Via Roma n.9

07100 SASSARI

TEL/FAX 0795906983

v_anna_laura@hotmail.com

pec: avvalvargiu@missiva.it

territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei contro interessati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del T.A.R. Sardegna che voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 41, co. 4, cod. proc. amm., lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Sassari, 02.11.2020

Avv. Anna Laura Vargiu